

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 30 del 05/02/2013

Oggetto : AGGIORNAMENTO DELIBERA G.C. N. 186 DEL 10/05/2005.
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilatredici, il giorno 05 del mese di Febbraio, alle ore 15:30, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
- GNASSI ANDREA	Sindaco	presente
- LISI GLORIA	Vice Sindaco	presente
- BIAGINI ROBERTO	Assessore	presente
- BRASINI GIAN LUCA	Assessore	presente
- IMOLA IRINA	Assessore	assente
- PULINI MASSIMO	Assessore	assente
- ROSSI NADIA	Assessore	presente
- SADEGHOLVAAD JAMIL	Assessore	assente
- VISINTIN SARA	Assessore	presente
-		
-		
-		
-		
-		

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

OGGETTO: Aggiornamento Delibera G.C. n. 186, del 10 maggio 2005. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 186, del 10 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi.";

VISTA la propria deliberazione n.150, del 7 marzo 2000, e successive modifiche, recante: "Nuova disciplina concernente le aree del Centro Storico in cui sono istituite l'Area Pedonale e le Zone a Traffico Limitato. Modalità per il rilascio ed il rinnovo degli appositi permessi di circolazione.";

VISTE le proprie deliberazioni n. 348, del 29 settembre 2006, n. 457, del 28 dicembre 2006, n. 27, del 30 gennaio 2007, n. 301, del 11 settembre 2007, n. 386, del 25 novembre 2008, n. 86 del 10 marzo 2009;

AVUTE presenti le istanze di revisione della attuale regolamentazione;

CONSIDERATO che l'attuale impianto si basa, nella maggior parte dei casi, sul rinnovo biennale dei permessi comportando una dispersione di risorse per la Pubblica Amministrazione ed un aggravio procedimentale per il cittadino;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni all'attuale delibera semplificando e quando possibile azzerando le procedure connesse al rinnovo di alcune categorie di permessi, anche al fine di agevolare la cittadinanza;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Direttore Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in data 31.01.2013;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174 del 10.10.2012;

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

SENTITO il Segretario Generale;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di apportare modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 186, del 10 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni come segue:

- A) All'articolo 1:
-al comma 4, la parola "biennale" è sostituita dalla frase "fino alla permanenza dei requisiti"
-al comma 5:
- dopo la parola "uso" è aggiunto il periodo "anche tramite delegato";
- il periodo "alle ore 24 del giorno di scadenza. L'esenzione ha validità di 2 (due) anni" è sostituita dal seguente "fino alla permanenza dei requisiti";
- B) all'articolo 2, comma 1, la parola "biennale" è sostituita dalla frase "fino alla permanenza dei requisiti";
- C) all'articolo 3, comma 1, la parola "biennale" è sostituita dalla frase "fino alla permanenza dei requisiti";
- D) all'articolo 5:
-al comma 1, la parola "biennale" è sostituita dalla frase "avente valenza fino alla permanenza dei requisiti"; inoltre è aggiunto il seguente periodo: "L'autorizzazione cartacea ed il documento in materiale plastificato relativi ai permessi di cui agli artt. 2, 3 e 6 sono rilasciati senza l'indicazione della data di scadenza";
-al comma 8, la frase: "ed il rinnovo" è eliminata;
- E) all'articolo 6, commi 2 e 3, la parola "biennale" è sostituita dalla frase "fino alla permanenza dei requisiti";
- F) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:
Art. 7, comma 5
Laddove siano intervenute modifiche nei veicoli per i quali e' stato chiesto il riconoscimento di veicolo esente, e' necessario effettuare nuova comunicazione.
- G) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - (Durata dei permessi e delle esenzioni)
1 L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 3, cessa la propria efficacia quando vengono meno i requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello status di veicolo esente di cui all'art. 7. I titolari devono comunicare immediatamente tale circostanza all'Ufficio Permessi. I veicoli di cui all'esenzione non sono più autorizzati a circolare nell'Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato dal momento in cui sono venuti meno i requisiti per l'esenzione.
2. L'esenzione prevista dall'art. 1, comma 2, lettera e) (*veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie titolari del "permesso invalidi", con esclusione della sosta in Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso fra Via Giovanni XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto compreso da Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo.*) ha la validità indicata nella certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 381, del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
3. I permessi previsti dagli artt. 2, 3 e 6 scadono quando vengono meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio ovvero siano intervenute modifiche nei veicoli. I permessi scaduti possono essere rinnovati previa nuova istanza, in presenza dei previsti requisiti e secondo le modalità indicate negli artt. 8 e 9 del presente provvedimento;

4. I permessi rilasciati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere m) (*operatori sanitari ovvero socio-assistenziali di pronta disponibilità*), ed o) (*pubblici dipendenti che, nello svolgimento del servizio d'istituto, utilizzano veicoli privati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza*), scadono e perdono qualsiasi efficacia dalla data di comunicazione effettuata dall'Ente di appartenenza con il quale viene comunicata la cessazione dell'utilizzo del veicolo privato per servizi d'istituto;

5. I permessi previsti dall'art.4, scadono nel termine indicato nel permesso stesso e non sono rinnovabili;

6. I titolari dei permessi previsti dagli artt. 2, 3 e 6 quando vengono meno i requisiti che hanno dato luogo al rilascio del permesso non sono più autorizzati a circolare nell'Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato con obbligo di riconsegnare, all'Ufficio Permessi, il permesso/autorizzazione cartacea e il documento in materiale plastificato – nel termine massimo di giorni cinque dal momento in cui sono venuti meno i predetti requisiti durante i quali non è, in ogni caso, autorizzata la circolazione nelle predette aree. In caso di furto/smarrimento dell'autorizzazione e/o del contrassegno deve essere presentata denuncia agli Organi di Polizia. Tale documento deve essere presentato in luogo dei titoli mancanti;

H) Dopo l'art. 13 vengono inseriti i seguenti articoli:

Art. 14) SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente provvedimento sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il versamento delle somme sotto indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.
3. Le sanzioni sotto indicate si applicano in concorso con quelle eventualmente contestate ai sensi del Codice della Strada.
4. I titolari di veicoli esenti indicati all'art. 1, comma 3, che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 12, comma 1, sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (misura ridotta entro 60 giorni Euro 50,00).
5. I titolari dei permessi di cui agli articoli 2, 3 e 6 che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 12, comma 6 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (misura ridotta entro 60 giorni Euro 50,00);

Art. 15) (Norma transitoria validità dei permessi biennali ed esenzioni attualmente in vigore)
Dalla data di esecutività del presente provvedimento i permessi di cui agli articoli 2, 3 e 6, già rilasciati nonché le esenzioni di cui all'art. 1, comma 3, conservano la propria validità fino alla permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e cessano la propria validità al verificarsi delle previsioni indicate nell'art. 12 del presente provvedimento.

2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale;

3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto dall'art. 49, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 267/2000.

Escono gli Assessori Lisi e Biagini.

Entrano gli Assessori Pulini e Imola.

Deliberazione di G.C. n. 30 del 05/02/2013

SINDACO

F.to GNASSI ANDREA

SEGRETARIO GENERALE

F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 07.02.2013.

Rimini li 07.02.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli